

**Osservazioni di Eni Plenitude SpA Società Benefit al Documento per la
Consultazione 341/2023/R/gas dell'ARERA**

**"Aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di
distribuzione del gas naturale in tema di garanzie"**

Milano, 25 settembre 2023

Osservazioni generali

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni Plenitude Spa Società Benefit (Plenitude) al Documento di consultazione 341/2023/R/gas (di seguito “DCO”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”) contenenti gli orientamenti in merito alla revisione della disciplina del Codice di rete Tipo della Distribuzione Gas (CRDG).

In generale, si condivide la finalità del documento in quanto la disciplina del CRDG risultava datata e necessitava di una revisione, non solo in tema di garanzie. In tal senso, accogliamo ancor più favorevolmente il lavoro in corso da parte dell’Autorità allo scopo di finalizzare una prima standardizzazione delle fatture di vettoriamiento (citata nello stesso DCO) e ci preme sottolineare che i due processi sono strettamente correlati e necessariamente complementari per un adeguato ed equo aggiornamento della disciplina regolatoria in materia che era da tempo richiesto. Per tale ragione, auspichiamo che la standardizzazione delle fatture sia definita al più presto per poter procedere all’implementazione e successivo rodaggio della stessa da parte degli operatori prima che entri in vigore la revisione del CRDG. Si tratta di modifiche che avranno un impatto importante sugli stessi operatori e pertanto è a nostro avviso necessario prevedere un tempo adeguato per il completamento di entrambi gli obiettivi che di conseguenza immaginiamo possa realizzarsi non prima della fine del 2024.

Evidenziamo inoltre che una tale revisione non può realizzarsi in modo efficace ed equo se non si prevede altresì:

- 1) La definizione chiara di modalità e canali per lo scambio di comunicazioni tra distributori e utenti, in modo da evitare disguidi e ritardi dovuti meramente al recupero delle informazioni e al fine di garantire entrambe le parti.
- 2) La definizione di obblighi e tempistiche anche per le risposte a richieste di informazione e reclami in merito alle fatture inviate dai distributori, incluse le conseguenze in caso di risposte mancate o non esaustive.

Un altro elemento di ordine generale che ci preme sottolineare è che se da una parte è legittimo ripensare il sistema delle garanzie per assicurare la stabilità del sistema e la copertura dei rischi a cui sono esposti i distributori, dall’altra parte molte previsioni di questo DCO portano con sé il rischio più che concreto di un aumento di costi per gli utenti della distribuzione sia che si avvalgano di garanzie bancarie - più elevate e/o soggette a periodiche variazioni - sia che optino per le garanzie reputazionali nel caso in cui Arera confermasse l’introduzione di un corrispettivo mutualistico che ci trova fermamente contrari (vedi osservazioni di dettaglio).

Osservazioni di dettaglio

Introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie

Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l’accesso alla rete?

Consideriamo ragionevole inserire la garanzia tra i requisiti. Tuttavia, dal momento che, anche per le garanzie in essere che devono essere adeguate, i tempi di adeguamento si attestano sui 15 gg, riteniamo che anche nel caso di primo accesso debbano essere lasciati gli stessi giorni a partire dall’attivazione in quanto i rischi correlati sono della stessa natura.

Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?

Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?

Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?

Riteniamo coerente che per la verifica periodica di adeguatezza e per la gestione di rinnovo, adeguamento e sostituzione delle garanzie, siano definite delle tempistiche e degli step predeterminati (a garanzia delle parti e della tenuta del sistema) e accogliamo favorevolmente la proposta dei 15 gg (in linea con quanto già avviene nell'elettrico) in quanto sono migliorativi rispetto agli attuali 10 nonché più coerenti con le effettive tempistiche richieste da banche a altri soggetti per l'iter necessario per tali adeguamenti.

A nostro parere è però necessario che le comunicazioni in queste fasi, per avere efficacia, devono avvenire esclusivamente tramite il canale indicato dagli operatori per la ricezione. Inoltre, eventuali azioni per inadempimento dovrebbero poter aver corso solo nel caso in cui non siano aperte contestazioni sulle fatture non saldate. In quest'ultimo caso, potrebbe essere utile prevedere la possibilità di coinvolgere l'Autorità o Acquirente Unico nel ruolo di conciliatore prima di procedere con la risoluzione del contratto.

Si evidenzia altresì che bisogna salvaguardare il piccolo e sporadico ritardo e/o su importi bassi, dando la possibilità di mantenere lo status di "buon pagatore" rispetto a possibili comportamenti opportunistici e/o ritardi ripetuti che sono con tutta evidenza delle casistiche diverse e da sanzionare.

Ampliamento del novero delle garanzie

Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?

Non si condivide in quanto e in misura che questa estensione porti con sé l'introduzione di un corrispettivo mutualistico a ulteriore garanzia dell'aumentato rischio connesso a tale apertura. Se i rating dell'ESMA non sono ritenuti sufficientemente solidi di per sé, sarebbe più opportuno non farli rientrare nel novero di quelli utilizzabili a tutela di tutti gli operatori e del sistema stesso.

Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonali?

Si condivide.

Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?

Si ribadisce quanto già affermato al Q4. Un mero ritardo sporadico per cause di natura tecnica, accidentale e/o dovuta a soggetti terzi, non può arrivare a pregiudicare il rapporto con il distributore e bloccare utilizzo di una forma di garanzia tra le più solide. È dunque necessario definire puntualmente il requisito di regolarità di pagamento prevedendo anche adeguati margini di flessibilità in caso di importi e ritardi esigui e circostanziati.

Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. “reputazionali” che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?

Come già detto sopra, siamo contrari alla proposta in quanto non ci sembra equo che l’allargamento delle garanzie reputazionali gravi anche sugli operatori più solidi che non usufruiscono di tale apertura e che già hanno dato prova di essere affidabili per il sistema. Inoltre, tale strumento, già introdotto nel settore elettrico, ha portato molti venditori a non utilizzare garanzie come le Parent company per quanto solide, perché il corrispettivo le rende oltremodo onerose.

Inoltre, è importante ricordare che in questo stesso documento è previsto un adeguamento stagionale per rispondere alle peculiarità del settore gas (picco di consumo invernale), che già di per sé renderà molto più oneroso il costo legato alle garanzie.

Quantificazione della garanzia finanziaria

Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?

Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l’esposizione dell’impresa di distribuzione è minore?

Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento della garanzia prendere a riferimento un aggregato fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?

Pur comprendendo la richiesta di copertura del trimestre di maggior consumo, evidenziamo il rischio di rendere oltremodo difficoltosa, se non in molti casi inattuabile, la periodica rimodulazione delle garanzie in corso d’anno: in caso di garanzia bancaria, non rientra tra le prassi la continua modifica degli importi garantiti e in caso di venditori con elevata numerosità di pdr gestiti e di sottostanti distributori questo sistema rischia di richiedere un effort operativo non sostenibile. Chiediamo pertanto che al meccanismo della stagionalità, con scadenze di verifica auspicabilmente coincidenti con gli eventuali aggiornamenti trimestrali per aumento dei punti, sia affiancata l’alternativa di una garanzia annuale calmierata rispetto al picco proposto nel DCO: l’utente della distribuzione potrà – anche sulla base della forma di garanzia prestata e della sostenibilità operativa – decidere quale delle due sia la soluzione più confacente alle proprie caratteristiche.

In particolare, in caso di un’unica garanzia valida per l’intero anno sarebbe opportuno che l’ammontare non fosse superiore alla somma del fatturato dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo divisa per 6 e moltiplicata per 3 mensilità $[(Q4+Q1)/6]*3$.

Adeguamento tempestivo garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti

Q12. Si condivide l’orientamento per cui all’utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziarie in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall’utente?

Si confermano le criticità evidenziate già nei punti precedenti

Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo oltre cui l’Agenzia di rating possa intervenire rivedendo l’eventualmente il giudizio?

Si condivide

Fideiussioni assicurative

Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Nessuna osservazione in merito

Modifica data di scadenza fatture

Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione di dati di misura?

Pur apprezzando lo sforzo di correlare la scadenza della fattura alla messa a disposizione dei dati di misura, tuttavia evidenziamo che il vantaggio che ne potrebbe derivare richiederebbe la verifica puntuale dei punti dotati di smart meter fatturati e quelli per i quali si sia effettivamente ricevuta la misura: tale verifica è sicuramente di difficile attuazione nei tempi previsti per il pagamento, in particolare in assenza di standard rodato del tracciato di fatturazione, ma probabilmente anche quando questa criticità fosse superata. Inoltre, la modifica proposta porterebbe a numerose e sempre diverse scadenze di fatture da saldare, con il rischio di saltare qualche pagamento per errore non voluto.

Di conseguenza, siamo in alternativa maggiormente favorevoli ad anticipare il termine di pagamento fissandolo all'ultimo giorno lavorativo del mese m+1. In questo modo, le scadenze si attesterebbero sempre intorno al 28/29/30 del mese.